

in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



REGOLAMENTO DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Premessa

Il CEFPAS organizza e gestisce l'attività pratico-seminariale dei tre poli formativi di Palermo, Catania e Messina della Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale della Sicilia, assicurando omogeneità di contenuti nelle diverse sedi del corso e coordinando le attività dei professionisti e del personale impegnato nelle attività della Scuola. Partner della Scuola sono gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sedi dei tre Poli formativi della Scuola di Catania, Messina e Palermo, rappresentati dal Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del capoluogo di regione, di seguito denominato "Rappresentante OMCEO".

Art. 1 Organizzazione

Ai sensi di quanto stabilito dalla convenzione di cui in premessa, sono organi della Scuola:

Il Consiglio di Direzione

Sono componenti del Consiglio di Direzione:

- il Direttore del CEFPAS
- il Dirigente Generale DASOE
- il Rappresentante OMCEO

Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alle sedute di Consiglio. Ai componenti fuori sede, previa analitica rendicontazione, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale soggiorno per la partecipazione alle sedute.

Il Consiglio approva gli atti con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore della Scuola che lo presiede.

II CdD:

- predispone la bozza di Regolamento della Scuola da sottoporre all'Assessore per l'approvazione;
- approva il programma formativo triennale proposto dal CTS, definendo i profili dei docenti da coinvolgere;
- approva la proposta di bilancio annuale riferita alle tre annualità attive;
- verifica i risultati dell'attività formativa attraverso la predisposizione e l'utilizzo di strumenti valutativi.



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



In assenza del CTS la proposta del programma formativo triennale sarà avanzata dall'ente gestore della Scuola direttamente al Consiglio della Scuola.

La Direzione della Scuola

Il Direttore della Scuola è nominato con decreto dell'Assessore alla Salute, tra i componenti del Consiglio di Direzione della Scuola. Il Direttore:

- presiede, indice e coordina il Consiglio di Direzione;
- sovrintende la redazione e l'aggiornamento del Regolamento della Scuola, soggetto all'approvazione da parte dell'Assessorato della Salute per le attività di vigilanza di competenza;
- garantisce che il funzionamento della Scuola avvenga nel rispetto del Regolamento;
- cura i rapporti con l'ente gestore della Scuola;
- formula proposte volte al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi e a una più efficiente realizzazione delle attività formative.

L'incarico di Direttore della Scuola ha durata triennale.

II Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato con Decreto dell'Assessore alla Salute ed è così composto:

- Assessore alla Salute *pro tempore* o suo delegato (Presidente)
- Direttore del CEFPAS
- Dirigente Generale DASOE
- Rappresentante OMCEO
- Direttore Generale ASP Palermo
- Direttore Generale ASP Catania
- Direttore Generale ASP Messina
- Tre Rappresentanti delle Società scientifiche

Il CTS valida il Programma Formativo Triennale, in coerenza con quanto definito dalla normativa nazionale vigente e formula proposte volte al miglioramento dell'organizzazione e dell'attività teorico-pratica.

Art. 2 Competenze ed attività della Regione Siciliana e del CEFPAS

La Regione Siciliana – Assessorato Salute – Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico – Servizio 2 "Formazione" gestisce le attività di vigilanza e programmazione della Formazione Specifica in Medicina Generale ed in particolare si occupa della:

- rilevazione del fabbisogno annuale;



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



- emanazione del bando annuale di concorso;
- gestione della procedura concorsuale;
- presa d'atto del programma triennale del corso di formazione specifica in medicina generale approvato dal CdD;
- trasmissione alla "Scuola di Formazione Specifica in medicina generale" dei dati relativi ai medici in formazione;
- vigilanza sul corretto funzionamento della Scuola;
- gestione capitoli di spesa relativi alla formazione specifica in Medicina Generale.

Il CEFPAS – in costante raccordo con il Dipartimento ASOE dell'Assessorato della Salute e con la collaborazione del Rappresentante OMCEO – gestisce le attività didattico-pratico-seminariali inerenti alla formazione specifica in medicina generale per i poli didattici di Palermo, Catania e Messina, coordinando le attività nelle tre sedi e assicurando omogeneità di contenuti formativi.

Il CEFPAS si assume la responsabilità del processo formativo inerente la formazione specifica, avvalendosi anche dei contributi delle Società Scientifiche di Medicina Generale.

La Direzione della Formazione del CEFPAS deve occuparsi di:

- predisporre specifici albi per le attività della scuola (Albo responsabile scientifici, albo docenti, tutor d'aula e personale di segreteria didattico-amministrativa, tutor di medicina generale, tutor ospedalieri, coordinatori-responsabili di polo delle attività pratiche e delle attività teoriche) definendo, nel rispetto del Vademecum FSE 2014/2020 vers. 2 del 9 aprile 2019, i costi unitari dell'impegno di ciascuna figura;
- assicurare le attività di segreteria organizzativa e didattica;
- predisporre il programma formativo triennale;
- rendere disponibili i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Scuola;
- assicurare il coordinamento organizzativo e didattico delle attività del corso di formazione specifica in medicina generale nei tre poli;
- attuare il programma formativo, organizzando e coordinando i tirocini e le docenze, individuando, presso le strutture ospedaliere, distrettuali, ambulatoriali e territoriali accreditate, i medici a cui affidare la responsabilità della formazione pratica di ogni singolo tirocinante, avvalendosi del supporto delle Aziende Sanitarie;
- assegnare i medici in formazione alle Aziende Sanitarie ed ai medici tutor di MMG, predisponendo le relative turnazioni; gestire le frequenze relative all'attività pratica e teorica;
- gestire le attività teorico-pratiche per i tre poli formativi, individuando i docenti e tutor tra gli iscritti nei relativi Albi con riquardo ai profili individuati dal Consiglio di Direzione;
- programmare ed attuare la formazione dei medici tutori;



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



- trasmettere alle Aziende Sanitarie ed al Servizio 2 DASOE, con cadenza mensile, gli atti relativi alle presenze dei tirocinanti;
- effettuare le verifiche periodiche sull'apprendimento;
- trasmettere all'Assessorato programmazione annuale delle attività teoriche per ciascun triennio, report trimestrale delle attività svolte, assegnazioni e turnazioni dei medici in formazione;
- trasmettere all'Assessorato in tempi congrui la documentazione necessaria per gli adempimenti relativi agli esami finali;
- attivare specifiche procedure di valutazione per il mantenimento nei relativi elenchi dei medici tutori e dei docenti nelle attività seminariali.

La Direzione amministrativa del CEFPAS, che dirige i servizi amministrativi del Centro, in dettaglio, dovrà occuparsi di:

- redigere con cadenza annuale la relazione complessiva sull'attività formativa dei tre poli, da inviare all'Assessorato Regionale alla Salute per la verifica della congruità del processo formativo:
- assicurare il pagamento dei compensi dovuti ai docenti, responsabili, tutor d'aula, collaboratori coinvolti nella realizzazione delle attività formative;
- provvedere alla rendicontazione dell'attività nel rispetto del Vademecum FSE 2014/2020 vers. 2 del 9 aprile 2019.

Art. 3 Organizzazione dei Poli formativi

La gestione didattica e amministrativa di ciascun polo formativo avverrà attraverso l'utilizzo di risorse umane in possesso di specifica e comprovata esperienza.

Per ciascun Polo formativo il coordinatore, il responsabile delle attività teoriche e il responsabile delle attività pratiche (svolte presso i Medici di Medicina Generale e presso le strutture territoriali del SSR per ciascuna annualità) saranno selezionati dagli albi a tale scopo istituiti presso l'ente gestore.

L'ente gestore organizza, in funzione del numero degli iscritti e compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio, la segreteria didattico ed amministrativa, avvalendosi del personale dipendente o iscritto negli specifici albi. E' facoltà dell'ente gestore selezionare dagli albi ulteriori figure professionali ritenute necessarie, utili e opportune per il buon funzionamento della Scuola.



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



Art. 4 Coordinatore di Polo

Il coordinatore di Polo, uno per ciascun polo, organizza e coordina tutte le attività svolte dai responsabili delle attività teoriche e pratiche.

L'attività del Coordinatore è da considerare prevalente ma non esclusiva; egli interverrà prioritariamente nelle aree considerate critiche dall'ente gestore e/o dal Consiglio della Scuola.

Art. 5 Responsabile di Polo delle Attività Seminariali

Il Responsabile di Polo delle Attività Seminariali (uno per ciascuna annualità) ha il compito di:

- coordinare l'attività dei docenti;
- preparare i test da somministrare durante le verifiche semestrali. Elaborare su supporto informatico i test a scelta multipla da sottoporre alla classe su argomenti che sono stati oggetto dell'attività seminariale;
- svolgere un'attività di tutoraggio nei confronti dei medici in formazione. Mantenere costante il rapporto con i partecipanti, verificare e risolvere eventuali problematiche sorte durante il percorso formativo.

L'attività del Responsabile è da considerare prevalente ma non esclusiva; egli interverrà prioritariamente nelle aree considerate critiche dall'ente gestore e/o dal Consiglio della Scuola.

Art. 6 Responsabile di Polo delle attività pratiche

Il Responsabile di Polo delle Attività pratiche (uno per ciascuna annualità) ha il compito di:

- vigilare sull'attività del medico in formazione presso le varie sedi ove si svolge il tirocinio pratico ed in dettaglio presso i reparti ospedalieri, presso gli ambulatori del territorio e presso gli studi di medicina generale;
- risolvere le criticità che possono presentarsi durante la frequenza valutando eventuali particolari necessità del discente da sottoporre alla segreteria didattica della Scuola;
- condividere con i Responsabili delle strutture operative sedi del tirocinio gli obiettivi didattici proposti, mantenendo contatti costanti per il monitoraggio e la valutazione dell'attività formativa, verificando il rilascio della valutazione certificativa del superamento del periodo di frequenza da parte del tirocinante.

L'attività del Responsabile è da considerare prevalente ma non esclusiva; egli interverrà prioritariamente nelle aree considerate critiche dall'ente gestore e/o dal Consiglio della Scuola.



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



Art. 7 Tutor di Medicina Generale

Il tutor di Medicina Generale, di seguito denominato "Tutor MMG", è un medico di medicina generale iscritto all'Albo istituito presso l'ente gestore.

Il Tutor MMG, che ha un ruolo centrale nella formazione del futuro medico di medicina generale, durante il periodo formativo del tirocinante svolto presso il proprio ambulatorio, dovrà svolgere i seguenti compiti:

- accompagnare il partecipante in tutto il percorso, avendo cura che vengano raggiunti gli obiettivi didattici;
- verificare per ogni tirocinante, alla fine del tirocinio quadrimestrale, il raggiungimento degli obiettivi posti in programmazione ed inviare la relativa scheda di valutazione alla Segreteria didattico-amministrativa della Scuola;
- verificare la corretta compilazione del registro di presenza, avendo cura di controllare la registrazione delle presenze del tirocinante, nonché le attività quotidianamente svolte;
- garantire che l'attività medica ambulatoriale e domiciliare del tirocinante avvenga sotto la sua costante quida;
- garantire che il tirocinante possa effettuare il periodo formativo presso l'ambulatorio anche durante eventuali assenze del Tutor, senza sostituire il Medico di Medicina Generale nelle sue funzioni;
- garantire il rispetto dell'orario di svolgimento delle attività oggetto del tirocinio;
- inviare alla fine di ogni mese copia del registro di presenza alla Segreteria didatticoamministrativa della Scuola;
- partecipare alle riunioni di programmazione e di valutazione organizzate dalla Scuola.

Art. 8 Tutor ospedalieri e delle strutture sanitarie territoriali

Sono identificati, su richiesta della Scuola, all'interno dei rispettivi reparti e UU.OO. dal Direttore Sanitario di Presidio in base alle capacità didattiche dimostrate dando priorità, ove possibile, ai medici che abbiano maturato esperienza o abbiano frequentato corsi di formazione specifici per l'attività di tutoraggio.

Il tutor ospedaliero e delle strutture sanitarie territoriali ha le seguenti funzioni:

 accogliere il tirocinante nel proprio reparto o Unità Operativa, illustrando le attività svolte all'interno di esso;



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



- assistere il tirocinante durante il periodo di frequenza, stimolandolo allo studio individuale e ad apprendere dall'esperienza;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici definiti dalla Scuola;
- collaborare con il responsabile dell'attività pratica ospedaliera per il superamento di eventuali problemi che insorgano nella relazione didattica con il tirocinante;
- certificare l'avvenuta frequenza e il merito.

Art. 9

Organizzazione didattica del corso di formazione specifica in medicina generale

Ai sensi del D. Lgs. n. 368/99, il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale è necessario per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il suddetto diploma si consegue a seguito di un corso di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni ed è riservato ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.

Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche che si svolgeranno nei reparti ospedalieri, nell'ambito delle strutture sanitarie territoriali e presso gli studi di medicina generale. La formazione prevede un totale di almeno 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all'attività formativa di natura pratica. Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento ed i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 368/99, il corso prevede:

- a) un periodo di formazione in medicina clinica e medicina di laboratorio, articolato in almeno sei mesi effettuato presso strutture ospedaliere, pubbliche o equiparate, individuate a tale scopo dalla regione, nonché in centri di cure primarie quali day-hospital e ambulatori delle aziende unità sanitarie locali, con attribuzione alle stesse della responsabilità della formazione. Il periodo comprende un'attività clinica guidata ed un'attività di partecipazione a seminari su argomenti di metodologia clinica, neurologia e psichiatria, medicina interna, terapia medica, medicina di urgenza, oncologia medica, geriatria e patologia clinica;
- b) un periodo di formazione in chirurgia generale, articolato in almeno tre mesi, effettuato sempre presso le strutture indicate alla lettera *a*), comprendente: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari su metodologia clinica, chirurgia generale, chirurgia d'urgenza;



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



- c) un periodo di formazione nei dipartimenti materno-infantili, articolato in almeno quattro mesi, effettuato sempre nelle strutture indicate alla lettera *a*) e nelle strutture territoriali comprendenti: attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari di pediatria generale, terapia pediatrica, neuropsichiatria infantile, pediatria preventiva;
- d) un periodo di formazione, articolato in dodici mesi, effettuato presso un ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale, comprendente attività medica guidata
- e) ambulatoriale e domiciliare; ovvero qualora non sia reperibile un numero adeguato di medici convenzionati all'uopo disponibili, il predetto periodo di formazione può effettuarsi anche in parte presso le strutture di cui alla lettera *a*);
- f) un periodo di formazione, articolata in almeno sei mesi, effettuato presso strutture di base dell'unità sanitaria locale sul territorio con il coordinamento del responsabile delle unità operative, comprendente attività pratica guidata presso distretti, consultori, ambulatori e laboratori, attività di partecipazione a seminari in medicina preventiva, igiene ambientale, medicina del lavoro ed igiene e profilassi;
- g) un periodo di formazione in ostetricia e ginecologia, con attività clinica guidata ed attività di partecipazione a seminari, articolato in almeno due mesi effettuato presso le strutture indicate alla lettera *a*);
- h) *f-bis*) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.

La formazione specifica in medicina generale comporta la partecipazione personale del candidato

all'attività professionale e l'assunzione delle responsabilità connesse all'attività svolta. Le attività teoriche sono articolate in attività seminariali, studio guidato proposto dai rispettivi tutori, studio finalizzato proposto dai coordinatori e dai responsabili delle attività seminariali, sessioni di confronto con i tutori, sessioni di ricerca, riflessione e confronto tra i tirocinanti della stessa area didattica. Queste attività rientrano nell'autoformazione, cioè nel processo di apprendimento autogestito dal medico in formazione con la finalità di far sperimentare attivamente le conoscenze coniugandole con le esperienze pratiche.

Il programma delle attività teoriche e quello delle attività pratiche si integrano tra loro a livello di obiettivi didattici, ma sono autonomi nella realizzazione concreta.

Obiettivi del corso: formare professionisti in grado di erogare una prestazione professionale qualitativamente efficace ed efficiente, nonché contribuire a sviluppare integrazioni, alleanze e sinergie sia con il paziente sia con gli altri professionisti coinvolti nel percorso di cura. Il Medico di Medicina Generale, esperto nell'individuazione dei bisogni di salute rispetto alle domande degli assistiti, è figura cardine nel rapporto fra cittadino e sistema socio-sanitario soprattutto per quanto concerne la facilitazione degli accessi ai servizi competenti.



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



Articolazione attività didattica

Monte ore complessivo 4.800 ore	Attività pratica (2/3 del monte ore complessivo)	3.200 ore	Si svolge per 4 giorni alla settimana per complessive 28 ore settimanali, con orario flessibile concordato con il Tutor in rapporto alle esigenze formative e della struttura. Sono previste, inoltre, 5 ore per attività di studio individuale a supporto dell'esperienza formativa pratica (permanenza c/o il reparto o visite domiciliari con il MMG attestate dal Tutor)				
	Attività teorica (1/3 del monte ore complessivo)	1.600 ore	1° anno	535 ore	Seminari	240 ore (48 incontri di 5 ore per 1 incontro a settimana) 125 ore	
					Incontri con i tutor	170 ore	
			2° anno	535 ore	Seminari	240 ore (48 incontri di 5 ore per 1 incontro a settimana)	
					Autoformazione	125 ore	
					Incontri con i tutor	170 ore	
			3° anno	530 ore	Seminari	240 ore (48 incontri di 5 ore per 1 incontro a settimana)	
					Autoformazione	100 ore	
					Incontri con i tutor	140 ore	
					Elaborazione tesi	50 ore	

Anno	Seminari	Autoformazione	Incontri con i Tutor	Elaborazione Tesi
1	48 seminari - 240 ore	125 ore	170 ore	
П	48 seminari - 240 ore	125 ore	170 ore	
III	48 seminari - 240 ore	100 ore	140 ore	50 ore

Seminari: attività formative (in presenza o a distanza) prevalentemente di tipo clinico e seminari interdisciplinari orientati a sviluppare le aree tematiche sopra individuate, come previsto dal D. Lgs. n. 368/1999 (art. 26) e dagli aggiornamenti normativi, nonché finalizzata ad una completa



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



formazione del Medico di Medicina Generale. I seminari saranno gestiti da docenti/relatori individuati tra gli iscritti all'albo del CEFPAS dei responsabili scientifici o dei docenti. Il Direttore della Scuola in accordo con l'ente gestore e il consiglio di direzione potrà incaricare, altresì, professionisti di chiara fama di rilievo nazionale e/o internazionale non iscritti all'Albo del CEFPAS. L'attività formativa seminariale comporta un impegno orario settimanale pari a 5 ore. Sono previsti 48 seminari della durata di 5 ore (per un totale di 240 ore). Per ogni seminario, infatti, potrà prevedersi una fase preliminare in autoapprendimento sulla base delle indicazioni del docente, che potrà fornire ai partecipanti la documentazione ritenuta utile per uniformarne i prerequisiti di conoscenza in ingresso, quali linee-quida, normative di riferimento o incaricare i individualmente 0 in piccoli gruppi, di effettuare bibliografica/sitografica, e/o di eventuali materiali, da presentare e discutere in plenaria durante il seminario o in apposite sessioni successive, gestite dagli stessi docenti.

Al termine di queste attività è prevista una fase di valutazione finale attraverso la somministrazione di questionari di gradimento e apprendimento o apposite sessioni di incontri in gruppi, cui possono seguire ulteriori valutazioni/riunioni a distanza di tempo per valutare l'impatto della formazione erogata. Per le attività seminariali è previsto il 10% di assenza per un massimo di 24 ore complessive.

I contenuti delle attività teoriche dei seminari rientrano nelle seguenti macro aree:

- 1. Metodologia in medicina generale
- 2. Medicina preventiva, Igiene e profilassi
- 3. Epidemiologia e Statistica
- 4. Medicina di genere
- 5. Medicina del lavoro Sicurezza
- 6. Pediatria
- 7. Urologia
- 8. Medicina interna
- 9. Terapia medica
- 10. Neurologia
- 11. Psichiatria
- 12. Oncologia medica
- 13. Chirurgia generale
- 14. Chirurgia d'urgenza
- 15. Comunicazione e counselling



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



16. Metodologia della progettazione

Autoformazione: modalità cognitiva mediante la quale la persona diviene responsabile del proprio processo di apprendimento. E' quindi un vettore di sviluppo dell'autonomia, del controllo e della padronanza cognitiva che si evolve e si arricchisce attraverso relazioni di guida spesso svolte dal Medico di Medicina Generale che fa da tutor nei confronti del medico in formazione. L'autoformazione è anche un processo di apprendimento autogestito dal medico in formazione con la finalità di far sperimentare attivamente le conoscenze coniugandole con le esperienze pratiche.

La partecipazione a eventi formativi accreditati o a convegni ed eventi congressuali relativi ad argomenti attinenti all'attività e/o alla formazione del MMG, o in cui siano previsti interventi i qualità di relatori e moderatori di MMG altamente qualificati, e il loro eventuale inserimento nell'ambito delle attività di studio guidato potrà essere autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del polo previa richiesta del medico tirocinante, corredata da idonea documentazione e presentata almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento. Per il riconoscimento dell'attività formativa svolta, il partecipante dovrà produrre copia dell'attestato di partecipazione e una relazione scritta sulle attività congressuali frequentate per esitare l'eventuale debito orario. Gli eventi autorizzati dovranno preferibilmente realizzarsi in giornate diverse da quelle di svolgimento del tirocinio e in ogni caso non potranno superare il limite annuo di 48 ore di formazione o di 7 giornate formative.

L'autoapprendimento si articolerà, quindi, attraverso uno studio individuale o un'attività di ricerca documentata e autorizzata ex ante dal responsabile coordinatore di polo o dal responsabile delle attività seminariali. Si concluderà con una relazione sul lavoro svolto redatta dal partecipante e supervisionata dal tutor o dal responsabile delle attività teoriche che apporrà un visto sul calendario delle ore impiegate (*Allegato 5*).

Incontri con i tutor: nel corso dell'attività pratica sia in ambito ospedaliero sia nello studio del Medico di Medicina generale sono previsti, in accordo con il tutor di riferimento, dei momenti formativi teorici gestiti dai medici dei reparti e dai medici di Medicina generale in cui saranno approfondite tematiche acquisite durante l'osservazione dei pazienti. Le attività di studio finalizzato, che comprendono lo studio di supporti bibliografici e in rete, e la produzione di elaborati su indicazione del team docente e dei tutor, quali la tesi finale e ricerche, progetti di audit o di interventi di prevenzione ed educazione alla salute rivolte alla popolazione completano il quadro delle attività teoriche. Per la produzione di questi elaborati saranno previste sessioni di confronto fra i Medici Tirocinanti della stessa area didattica, anche con l'ausilio delle moderne piattaforme didattiche on line, dotate di forum e chat, per integrare e supportare la modalità formativa di autoistruzione.



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



I tutor potranno coinvolgere i medici in formazione anche per eventuali approfondimenti scientifici concordando individualmente con lo specializzando modalità e tempi. Il tutor, oltre a svolgere un'attività costante di "mentorship", certifica settimanalmente le attività di studio guidato e confronto con il Medico Tirocinante . Il numero di ore riconosciuto ai singoli tirocinanti per ogni attività svolta sarà assegnato dai coordinatori, che ne attestano la congruità sulla base delle indicazioni ricevute da docenti e tutor. Tutti gli incontri saranno inseriti in un registro e vistati dal tutor (Allegati 6 e 7).

Elaborazione tesi: affiancamento di un gruppo di esperti metodologici per l'elaborazione del project work finalizzato alla preparazione della tesi finale e delle slide da presentare nella sessione d'esame. Sono previsti dei momenti propedeutici di approfondimento riguardanti l'area della metodologia della progettazione e del public speaking.

Ai medici in formazione verrà garantita la formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D. Lgs81/08 e dall'Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.

Per quanto sopra l'Assessorato Regionale Salute in collaborazione con la Scuola programmerà gli interventi formativi necessari per il soddisfacimento del predetto adempimento che saranno svolti all'interno delle attività seminariali. I Coordinatori delle attività seminariali d'intesa con rispettivi Responsabili di Polo provvederanno alla definizione degli adempimenti da porre in essere in tal senso.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSSP) dell'Azienda ospitante valuterà se i medici in formazione debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 10 Frequenza e Incompatibilità

Secondo quanto stabilito dal D.M. Salute 7 marzo 2006, il corso di formazione specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche. La frequenza è obbligatoria. Il medico in formazione è obbligato al rispetto dei regolamenti aziendali degli Enti ospitanti. La frequenza delle attività pratiche deve essere documentata su apposito modulo, fornito dalla segreteria, controfirmato dal Tutor alla fine di ciascun periodo di attività pratica o dal responsabile delle attività pratiche che apporrà un visto sul calendario delle ore impiegate.

La formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l'intera durata della normale settimana lavorativa e per tutta la durata dell'anno. Il medico in



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



formazione è tenuto a frequentare il tirocinio nelle strutture indicate dalla Scuola, secondo il calendario programmato.

La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori.

Il medico iscritto al corso, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Al medico in formazione è inibito l'esercizio di attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo. Durante la frequenza del corso è, altresì, esclusa la contemporanea iscrizione o frequenza a corsi di specializzazione o dottorati di ricerca, anche qualora si consegua tale stato successivamente all'inizio del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, prima dell'inizio del Corso e nei casi di ripresa dello stesso dopo periodi di interruzione, il medico in formazione sottoscrive una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante la non sussistenza di cause di incompatibilità ovvero dichiarazione di rinuncia ai suddetti rapporti incompatibili.

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ai medici in formazione sono consentite - unicamente nei casi di accertata carente disponibilità dei medici già iscritti nei relativi elenchi regionali per la medicina convenzionata e purché compatibili con lo svolgimento dei corsi stessi - le sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché le sostituzioni per le guardie mediche notturne, festive e turistiche.

Nell'ipotesi di sostituzione del medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitarionazionale, non è mai consentita la sostituzione del proprio tutor principale né la sostituzione dei tutor secondari durante i periodi di frequenza degli stessi. Il carattere eccezionale della deroga di cui al citato art. 19, comma 11, legge n. 448/2001 esclude la possibilità di estendere la stessa ad altri rapporti di lavoro di tipo convenzionale.

Per le incompatibilità che dovessero sopravvenire durante la frequenza il medico in formazione è obbligato a darne comunicazione scritta, precisando le cause delle suddette incompatibilità.

L'eventuale accertamento di una situazione di stesso triennio le attività finalizzate al raggiungimento di quel gruppo specifico di obiettivi mancati. Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attività formative, non abbia conseguito un idoneo apprendimento per gli obiettivi di un intero periodo di apprendimento, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



nel triennio successivo. Il giudizio non favorevole formulato a seguito della nuova ammissione comporta l'immediata esclusione del partecipante dalla frequenza del corso.

Art. 12 Esame finale

Il corso si concluderà, a compimento di tutte le fasi formative, con un esame finale e discussione della tesi e con il rilascio di un diploma di formazione specifica in medicina generale. La commissione, nominata dalla Regione, è composta da:

- il Presidente dell'Ordine della provincia capoluogo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un medico di medicina generale, nominato dall'Ordine;
- un dirigente di struttura complessa di medicina interna designato dalla Regione;
- un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della Salute;
- un rappresentante del Ministero della Salute;
- un funzionario amministrativo della Regione, con funzioni di segretario.

Per accedere all'esame, il partecipante deve aver frequentato regolarmente il corso di formazione e aver superato le valutazioni certificative di cui all'art. 17. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi predisposta dal candidato.

La regione può prevedere anche ulteriori sedute di esame per i tirocinanti che hanno sospeso la frequenza a seguito di malattia, gravidanza o servizio militare; in tale ipotesi le sedute di esame devono essere indette secondo i criteri di economicità ed opportunità.

Per ragioni di uniformità di giudizio, le commissioni per gli esami finali devono prevedere la medesima composizione anche per le successive sessioni straordinarie, fatta salva la possibilità di procedere a nuove nomine in caso di impedimenti dei commissari.

Qualora il medico tirocinante non abbia conseguito esito favorevole all'esame finale, può essere ammesso a partecipare nuovamente agli esami nella successiva seduta utile, purché con differente commissione esaminatrice, discutendo una nuova tesi predisposta dallo stesso. La prova finale può essere sostenuta per un massimo di due volte; nel caso in cui il candidato non superi neppure il secondo colloquio, è escluso dal corso, ma può partecipare a future selezioni per la formazione specifica in medicina generale.

Art. 13 Assenze



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



Le ipotesi di sospensione del corso e di assenza per motivi personali sono disciplinate dall'art. 24, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 368/99 e ss.mm.ii..

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. I suddetti impedimenti comportano l'interruzione della corresponsione della borsa di studio e, alla ripresa della frequenza, l'obbligo di recupero dei periodi di formazione (teorica e/o pratica) assegnati al medico in formazione in base al profilo didattico individuale. I percorsi di recupero individuali saranno valutati singolarmente e ove non sia possibile il recupero all'interno della formazione triennale, si procederà all'inserimento del discente fuori contingente nella classe del corso triennale successivo.

Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza nonché quelle sull'adempimento del servizio militare contenute nella normativa in materia.

Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate, salvo causa di forza maggiore, utilizzando il modello "Allegato 1", che non superino trenta giorni complessivi nell'anno di formazione (di cui massimo sei giorni di attività teorica e ventiquattro giorni di attività pratica) e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione della borsa di studio.

Assenza per malattia

Qualora il medico in formazione debba sospendere la frequenza del corso per malattia, è tenuto darne tempestiva comunicazione (via e-mail o telefonicamente) alla segreteria della Scuola e alla struttura presso cui svolge il tirocinio, a partire dal giorno in cui decorre la malattia ed a presentare un certificato medico attestante la malattia, nel rispetto della normativa sulla privacy. Le assenze per malattia non rientrano nei trenta giorni di assenza per motivi personali e fino a quaranta giorni per ogni anno di corso non determinano la sospensione dello stesso. L'assenza dalle attività pratiche e teoriche deve essere, però, recuperata con percorsi formativi concordati con i Responsabili delle attività pratiche e dell'attività teorica.

Maternità

Ai medici in formazione si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e s.m.i. ed, in particolare, quanto stabilito relativamente al congedo di maternità (astensione obbligatoria). Il medico in gravidanza deve obbligatoriamente usufruire dei periodi di seguito indicati:

• i due mesi precedenti la data presunta del parto;

incompatibilità comporta l'espulsione del medico in formazione dal corso.

I medici ammessi in soprannumero ai sensi della Legge n. 401/2000, possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi.



decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale

in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dall'art. 12, comma 4, lett. a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva

Inoltre, limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid, sono state individuate, con appositi Decreti Legge convertiti in Legge, ulteriori tipologie di incarichi consentiti al medico in formazione.

frequenza fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'<u>articolo 24, commi 5 e 6 del decreto</u> legislativo 17 agosto 1999, n. 368, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la

Relativamente alla frequenza del corso in oggetto ed alle tipologie di incarichi consentiti e non, si rinvia, per quanto non eventualmente previsto nel presente regolamento, alla disciplina contenuta nella normativa vigente in materia (D. Lgs. n. 368/1999, Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).

Art. 11 Valutazione certificativa

I medici tutori, durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguono la valutazione del livello di formazione. Al termine di ciascuna fase del percorso formativo, il responsabile delle attività pratiche esprime, sulla base di giudizi analitici e motivati espressi dai singoli tutori, un giudizio complessivo sul profitto del partecipante al corso. Analoga certificazione è rilasciata dal responsabile delle attività teoriche.

L'accesso alle varie fasi in cui il corso è articolato è subordinato al superamento con esito positivo della fase svolta in precedenza. Qualora il partecipante alla formazione, a giudizio del medico preposto alla formazione o del tutore, non abbia conseguito un idoneo apprendimento



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



nel singolo periodo formativo, è ammesso a frequentare nuovamente il periodo stesso per una sola volta.

Qualora il partecipante alla formazione, sulla base dei giudizi formulati dai singoli medici preposti alle varie attività formative, non abbia raggiunto gli obiettivi previsti per una parte di un determinato periodo di apprendimento può recuperare, ove ne sussistano le condizioni, nello ove il parto avvenga oltre tale data, il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva:

- i tre mesi dopo il parto;
- gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata;rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria) dopo il parto.

Qualora il medico presenti minaccia di aborto e/o gravidanza a rischio, deve sospendere la frequenza del corso per il tempo necessario. In tal caso, avrà diritto ad entrare in maternità anticipata.

E' facoltà del medico astenersi dalla formazione dal mese precedente la data presunta del parto enei quattro mesi successivi al parto, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il medico che usufruisce di congedo di maternità (astensione obbligatoria) è tenuto a produrre alla Scuola i seguenti documenti:

- prima dell'inizio del congedo di maternità, il certificato medico attestante la data presunta del parto e la relativa comunicazione, utilizzando il modello "Allegato 2";
- se intende avvalersi della facoltà di astenersi dalla frequenza del corso a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, un certificato medico attestante che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro e la relativa comunicazione, utilizzando il modello "Allegato 3";
- entro 30 giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva.

Nei mesi di congedo di maternità di cui al presente articolo viene sospesa l'erogazione al medico della borsa di studio.

Art. 14 Borsa di studio

Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 e successive modificazioni, al medico in formazione è conferita una borsa di studio dell'importo complessivo annuo di € 11.603,00, fatte salve eventuali modifiche della normativa di riferimento.



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



La borsa di studio è corrisposta dalla Regione Siciliana ed erogata dalle Aziende Sanitarie Provinciali, di norma in rate mensili posticipate, ed è correlata alle giornate di attività formativa effettivamente svolte. A tal fine, secondo quanto stabilito dalla convenzione, il CEFPAS deve trasmettere alle Aziende Sanitarie ed al Servizio 2 DASOE, con cadenza mensile, gli atti relativi alle presenze dei tirocinanti.

La borsa è soggetta alle ritenute fiscali (IRPEF e IRAP) ed è assimilata a reddito da lavoro dipendente.

Al termine di ogni anno la Regione, tramite le Aziende Sanitarie Provinciali, trasmetterà al medico in formazione il modello C.U., ai fini della dichiarazione dei redditi.

Al fine di evitare disguidi nell'erogazione della borsa di studio e nell'invio dei modelli C.U., il medico deve comunicare tempestivamente alla Segreteria della Scuola, per iscritto, qualunque variazione inerente domicilio, residenza, recapiti telefonici, coordinate bancarie o familiari a carico.

Art. 15 Assicurazione

Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2006 e successive modificazioni, i medici in formazione devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, in base alle condizioni generali stabilite dalla regione. Le relative polizze sono stipulate direttamente dagli interessati sulla base delle condizioni generali suddette e copia del contratto assicurativo deve essere inviata alla segreteria della Scuola prima dell'inizio del corso.

Art. 16 Assicurazione obbligatoria INAIL

Secondo quanto previsto dal Ministero della Salute e dalla vigente normativa in materia di assicurazione obbligatoria I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è obbligatorio che i medici frequentanti i corsi di formazione specifica in Medicina Generale siano dotati di copertura antinfortunistica I.N.A.I.L., con apposita presentazione di denuncia dell'attività.

Tale adempimento è a carico delle Aziende Sanitarie Provinciali presso le quali i corsisti di Medicina Generale effettuano il tirocinio.

Art. 17 Trasferimento ad altra Regione



in collaborazione con gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Sicilia



In presenza di sopravvenute esigenze personali, è possibile il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma.

Il medico in formazione deve presentare richiesta sia alla Regione presso cui frequenta il corso chealla Regione/Provincia Autonoma presso cui intende trasferirsi.

Il trasferimento è possibile, nel rispetto delle condizioni che seguono:

- sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione/Provincia Autonoma presso cui frequenta il corso, sia della Regione/Provincia Autonoma presso cui si intende chiedere trasferimento;
- il medico in formazione, a giudizio della Regione/Provincia Autonoma accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi di corso non ancora effettuati.

Art. 18 Ritiro dal corso

Qualora il medico in formazione intenda ritirarsi dal corso, deve darne tempestiva comunicazione

scritta alla Scuola, tramite l'apposito modello "Allegato 4".

Art. 19 Partecipazione democratica dei medici iscritti al Corso

I medici in formazione hanno diritto di riunirsi in assemblea presso la sede formativa, previa autorizzazione del Direttore della Scuola, per approfondire tematiche correlate alla formazione culturale e professionale ed all'organizzazione del corso. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione, lo svolgimento di assemblee deve essere comunicato con congruo anticipo alla Segreteria della Scuola.

Ad inizio corso eleggono un loro rappresentante che svolge il ruolo di referente nei rapporti con laScuola ed il Servizio competente dell'Assessorato Regionale Salute.

Art. 20 Disposizioni finali

La disciplina contenuta nel presente regolamento è stata dettata sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia, alla quale si fa espresso rinvio per quanto eventualmente non disciplinato.